

Ai gentili clienti
Loro sedi

Comunicazioni di anomalia: in arrivo più di 200.000 lettere

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, ha **recentemente inviato più di 200.000 comunicazioni destinate alle persone fisiche relativi agli errori riscontrati nelle dichiarazioni dei redditi 2012 e 2016**. Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato con due comunicati stampa: *i)* la constatazione di alcuni errori nella determinazione del reddito 2012 con particolare riferimento ai **canoni di locazione degli immobili percepiti e non dichiarati**; *ii)* la mancata indicazione, o la omessa dichiarazione, **relativa a redditi di lavoro dipendente certificati da più sostituti d'imposta e non soggetti a conguaglio**. Nel caso in cui il contribuente riconosca l'errore, **questo può provvedere alla sua correzione presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta** (grazie al ravvedimento che, lo ricordiamo, non è strumento precluso per il solo invio della lettera al contribuente). Per quanto riguarda la **richiesta di chiarimenti o la produzione di documentazione che giustifica l'anomalia rilevata, il contribuente ha a disposizione un canale telefonico ed uno telematico (CIVIS)**. L'iniziativa si va ad aggiungere alle precedenti comunicazioni (350.000) già inviate nel corso dei mesi precedenti alle **persone fisiche per segnalare errori o dimenticanze relative ai redditi dichiarati nel 2012** (in particolare, reddito da fabbricati, lavoro dipendente, assegni periodici, studi di settore e tassazione del TFM).

Premessa

Per favorire la **compliance fiscale**, l'Agenzia delle Entrate ha inviato **numerose lettere ai contribuenti con cui vengono comunicate alcune incongruenze rilevate nei dati dichiarati**. L'invito rivolto dall'Agenzia delle Entrate, in tutti i casi interessati dalle comunicazioni, è di **fornire i**

dati e gli elementi essenziali per confermare i dati esposti nelle dichiarazioni, oppure di regolarizzare gli errori tramite ravvedimento.

Le ultime comunicazioni, in particolare, si riferiscono alle **incongruenze registrate tra le dichiarazioni dei redditi 2012-2016** e le **informazioni in possesso del fisco comunicate tramite altri canali**. L'invito dell'Agenzia delle Entrate, come consueto, è quello di **verificare l'effettiva sussistenza di un errore nel calcolo dell'imposta oppure, al contrario, fornire i dati ed i documenti che giustifichino l'anomalia riscontrata.**

I contribuenti che riconoscono l'errore **possono accedere al ravvedimento operoso per beneficiare della riduzione delle sanzioni previsto dall'istituto.**

Dati degli immobili nelle dichiarazioni relative al 2012

Un primo gruppo di comunicazioni che saranno o sono appena state recapitate ai contribuente si riferisce ai **redditi relativi agli immobili dichiarati nel 2012**. La lettera riguarda, in particolare, alcune ipotesi di **locazione immobiliare non risultante dalla dichiarazione dei redditi** (compresa l'ipotesi di applicazione della cedolare secca).

Le lettere sono recapitate tramite **posta ordinaria** o, per i **titolari di partita Iva**, agli **indirizzi di posta elettronica certificata (Pec)** registrati **nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)**, istituito presso il **Ministero dello Sviluppo Economico**. Il **dettaglio di tutti gli elementi di anomalia** riscontrati è invece **disponibile all'interno del cassetto fiscale, nella sezione "L'Agenzia scrive", dedicata alle comunicazioni pro compliance.**

Le informazioni relative alle comunicazioni sono **disponibili nel "cassetto fiscale" nella sezione "L'Agenzia scrive", accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.**

Chi riceverà la lettera del Fisco, come nelle occasioni precedenti, potrà mettersi in contatto con l'Amministrazione finanziaria per chiarire subito la propria posizione, evitando che **l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio**. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia **regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso**. Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l'incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri **848.800.444**, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e **06/96668907**, da cellulare (costo

in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l'opzione servizi con operatore > comunicazione accertamento.

In alternativa, è **possibile contattare uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.**

Se il contribuente **ammette l'errore**, può correggerlo utilizzando il **ravvedimento operoso**, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. **Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.**

L'Agenzia ricorda che **se il reddito di locazione è stato assoggettato ad IRPEF, la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata** (ossia un sesto della sanzione minima - 90%). Invece, **se è stato scelto il regime della "cedolare secca", previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la sanzione sarà più elevata, ovvero pari a:**

- **30% della maggiore imposta determinata** (ossia 1/6 della sanzione minima - 180%), se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
- **40% della maggiore imposta determinata** (ossia 1/6 della sanzione minima - 240%) nel caso in cui non siano stati dichiarati.

Errori riscontrati nella dichiarazione per l'anno 2015

L'invio delle lettere, in questo caso, **riguarda i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti** (datori di lavoro o enti previdenziali) che **non hanno effettuato il conguaglio delle imposte**. Chi riceve la lettera viene così messo in condizione di **verificare se deve presentare o meno il modello Unico Persone Fisiche**. In caso affermativo, se il contribuente lo presenta entro il 29 dicembre 2016, **grazie al ravvedimento operoso beneficerà di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.**

I contribuenti che vogliono **ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali** (sul sito internet dell'Agenzia - nella sezione Contatta l'Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il **Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al**

costo della tariffa urbana a tempo. Per agevolare i contribuenti, nella lettere inviate in questi giorni è riportato anche l'indirizzo dell'ufficio a loro più vicino.

I precedenti controlli

Ricordiamo che **in occasione delle precedenti comunicazioni sono stati contestati ai contribuenti le seguenti componenti reddituali:**

REDDITI 2013

Incrociando i dati in proprio possesso con le dichiarazioni presentate dai contribuenti, sono state comunicate alcune **irregolarità relative ai seguenti componenti:**

RILEVAZIONE DELLE ANOMALIE – DATI RAFFRONTATI

Redditi non dichiarati	Elemento di rilevazione
Redditi di lavoro dipendente e assimilati.	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta.
Assegni periodici corrisposti all'ex coniuge.	Modello 730 o UNICO presentato dall'ex coniuge.
Redditi di partecipazione in società di persone, in SRL a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza.	Modello UNICO presentato dalla società.
Redditi da capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali.	Modello 770 presentato dalla società.
Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi.	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta.
Redditi d'impresa derivanti da plusvalenze o sopravvenienze attive.	Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente in UNICO.

STUDI DI SETTORE

Il contribuente che ha riconosciuto di aver commesso errori ha avuto la possibilità **correggerli avvalendosi del ravvedimento operoso anche con riferimento agli studi di settore** (di cui è previsto a breve il superamento).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO